

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CECCHERINI

Annunziata il 25 novembre 1955

Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha, com'è noto, stabilito per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, la concessione di un assegno integrativo determinato secondo una percentuale scalare che va dal 3.700 per cento, sulle prime lire 3.300 annue di pensione base, al 50 per cento, oltre lire 50.000 annue di pensione base.

La stessa legge ha invece previsto per le pensioni ferrotramviarie aventi decorrenza dal 1° febbraio 1945 in poi la determinazione dell'importo sulla base del trattamento retributivo percepito in servizio dall'interessato o dai suoi pari grado, ciò secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

I diversi criteri adottati dalla citata legge n. 4435 per il miglioramento delle pensioni, mentre da un lato hanno conservato ai trattamenti pensionari liquidati sulla base delle retribuzioni degli agenti in servizio una certa attualità, non si sono rivelati, dall'altro, per le pensioni integrate, tali da realizzare sostanziali miglioramenti in relazione all'aumentato costo della vita.

A seguito delle vive istanze dei rappresentanti sindacali della categoria dei pensionati

ferrotramvieri, in attesa che possa pervenirsi ad una eliminazione delle sperequazioni determinate dalle norme in atto, nonché ad un coordinamento delle norme stesse con quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, si è ritenuto intanto opportuno con la presente proposta di legge di andare incontro a coloro che, trovandosi in una situazione di grave disagio economico, attendono da tempo un aumento del loro trattamento pensionario.

L'assegno di cui alla presente proposta di legge è stato commisurato ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita dagli interessati e sarà corrisposto in occasione delle feste natalizie, in analogia a quanto avviene per la 13^a mensilità in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il provvedimento interessa n. 7530 pensioni e comporterebbe una spesa complessiva di circa lire 100 milioni da sostenersi dal Fondo d'integrazione delle pensioni ferrotramviarie.

Mi auguro che il Parlamento della Repubblica vorrà dare il suo assenso alla presente proposta di legge che persegue, dunque, lo scopo di venire incontro ad una categoria di lavoratori pensionati meritevoli di ogni benevola considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle Feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947. n. 1083.